

La diversa definizione del fatto nel giudizio di cassazione e il metodo del contraddittorio

di Valeria Logrillo *

La questione ha origine da un importante asserto giurisprudenziale ove l'imputato accusato e condannato in primo e secondo grado per il reato di corruzione *ex art. 319 c.p.*, adisce la Corte di Cassazione chiedendo di dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'illecito corruttivo, ma proprio all'esito di tale giudizio la Corte riqualifica il delitto *ex art. 521, comma 1, c.p.p.* escludendo, così la decorrenza dei termini per la prescrizione del nuovo reato addebitato, che si prescrive, invece, in un arco di tempo maggiore, giungendo poi al rigetto del ricorso e alla conferma della condanna.

A questo punto l'imputato adisce la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che in questa fase del procedimento analizza l'intera vicenda giudiziaria italiana al fine di comprendere se siano stati rispettati i parametri di cui all'articolo 6 C.e.d.u., quindi il diritto dell'imputato ad un equo processo, il diritto a essere informato della natura e dei motivi dell'accusa, il diritto a disporre dei tempi e dei mezzi necessari a preparare la propria difesa.

A seguito di un'attenta disamina svolta, sia ponendo come riferimento i principi della C.e.d.u., ma avendo riguardo anche al diritto interno, la Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per violazione dell'articolo 6 C.e.d.u. paragrafi 1 e 3, lettera *a* e *b*. e invita alla riapertura o rinnovazione del giudizio viziato, qualora richiesto dall'interessato.

In forza di tale pronuncia l'imputato si rivolge alla Corte di Appello, quale giudice dell'esecuzione, con l'obiettivo di fare valere l'iniquità del processo a suo carico. Il giudice adito si limita a dichiarare l'ineseguità del giudicato solo con riferimento alla pena di otto mesi di reclusione (stabilita quale aumento per la continuazione con i reati di corruzione) e ordina la trasmissione alla Corte di Cassazione, affinché questa rimedi all'"errore" precedentemente commesso; ritenendo in tal modo di dare parziale attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'imputato, tuttavia, propone ricorso per Cassazione deducendo che erroneamente la Corte di Appello di Venezia ha ritenuto la condanna nei suoi confronti ineseguita solo con riferimento alla pena di otto mesi di reclusione, in quanto con riferimento a quanto prospettato dalla Corte di Strasburgo l'iniquità avrebbe coinvolto l'intero giudizio, ragione per cui, il ricorrente chiede in via subordinata la "riapertura del procedimento" davanti alla Corte di Cassazione e la dichiarazione di "estinzione del reato per prescrizione, annullando il capo d'imputazione concernente i reati di corruzione a suo tempo ascritti".

La Cassazione antepone l'indiscussa importanza e forza vincolante dei *dicta* derivanti da Strasburgo, riferendosi a più riprese all'art. 117 Cost. così come interpretato alla luce delle sentenze gemelle 348-9/2007, ritenendo tuttavia che per darvi attuazione non sia necessario un nuovo giudizio di merito, ma solo il rispetto della garanzia del contraddittorio anche sulla diversa definizione del fatto che il

giudice di legittimità ha operato *ex officio*. Il Collegio ritiene che lo strumento giuridico idoneo a dare attuazione alla sentenza europea sia il ricorso straordinario contro le sentenze della Corte di Cassazione previsto dall'articolo 625 *bis* c.p.p.

Centrale si rileva per la comprensione di tale vicenda un'osservazione dell'art. 521, comma 1, c.p.p., ispirato al principio *iura novit curia*. La norma, del resto, sta a indicare quel potere del giudice, derivante dall'altro principio di soggezione del giudice solo alla legge, secondo cui il giudice può dare al fatto la qualificazione giuridica che ritiene più corretta e quindi, una qualificazione diversa da quella scelta dal magistrato del pubblico ministero nell'atto di imputazione. Le Sezioni Unite hanno precisato che qualificare *in iure* il fatto è un potere dovere riservato al giudice, al quale è consentito attribuire un diverso *nomen iuris* al fatto materiale per cui si procede.

La Corte Europea, con la sentenza Drassich (*Causa Drassich c. Italia, Seconda Sezione, sentenza 11 Dicembre 2007, ricorso n.25575\04*), ha posto però alcuni limiti al potere del giudice di dare al fatto la qualificazione giuridica considerata più corretta. Il principio, così come enunciato nell'art. 521 c.p.p. si pone in conflitto con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e la Corte non ha mancato di interpretare tale disposizione dimostrando quanto essa sia confliggente con il suddetto articolo. La Corte di Strasburgo ha di fatto stabilito che "essere informato circa la natura e i motivi dell'accusa" ricomprende anche l'essere informato della qualificazione giuridica della stessa, solo così potrebbe dirsi tutelato il diritto dell'imputato a preparare la propria difesa in modo concreto ed effettivo.

Prima però di valutare l'articolo 521 c.p.p. alla luce degli articoli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'interpretazione che la Corte dà di essi, si potrebbe notare, restando nell'ambito del diritto interno, che tale norma si pone in contrasto già con la nostra Carta Costituzionale violando l'art 111 Cost. così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, modifica che ha elevato la regola del contraddittorio a rango costituzionale, dotandolo di un ruolo apicale all'interno dei principi che informano il processo penale.

Altro principio cui fare riferimento è quello della correlazione tra accusa contestata e sentenza. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. pen., Sez. un., 19 Giugno 1996, Di Francesco, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, 719) avevano stabilito che la violazione del principio fosse del tutto insussistente quando l'imputato attraverso l'*iter* del processo, fosse venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'accusa. Ragionando *a contrario* se ne deduce che si avrà violazione ogni qual volta l'imputato, come avvenuto nel caso di specie, non abbia avuto in concreto possibilità di difendersi.

Quindi prima ancora di riferirsi al diritto europeo, un'analisi attenta dei principi interni già lascia intravedere come tale principio sia ancorato a basi malferme tanto da far pensare a una possibile questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui non impone al giudice alcun dovere di previa comunicazione a favore dell'imputato,

né l'assegnazione di un termine per la difesa al fine di intervenire attivamente attraverso l'esercizio del contraddittorio.

E' apparso chiaro, sin dall'inizio, come la soluzione al problema *de quo* non possa prescindere dalla necessaria analisi dei rapporti tra fonti normative interne e fonti normative sovranazionali.

Attraverso le già citate sentenze 348-349 del 2007 la Corte Costituzionale ha avuto modo di affrontare la questione della collocazione e dell'entrata in vigore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel nostro ordinamento e dell'organo esclusivamente competente per la corretta interpretazione delle norme in esse contenute. Con queste sentenze la Corte costituzionale si è pronunciata per la prima volta sull'attuale disposizione dell'art. 117 Cost. (così sostituito dall'art. 3 L. cost. 18 ottobre 2001 n.3) che richiama gli obblighi internazionali di Stato e regioni. Questa norma rappresenta la chiave di volta di queste sentenze, infatti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto norma pattizia, non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 10, comma 1, Cost..

La Corte, di conseguenza, rifiuta la possibilità di un'applicazione diretta delle norme in essa contenute come avviene per quelle di diritto comunitario, negando la possibilità da parte di ogni giudice interno di disapplicare la normativa nazionale contrastante con le disposizioni della Convenzione.

E' stato contestualmente precisato che, qualora dovesse sorgere un contrasto tra normativa interna e Convenzione, i giudici interni, saranno chiamati a ricorrere "all'interpretazione conforme", principio chiaramente enunciato nella cd. "sentenza Pupino" (*Corte di giustizia delle Comunità europee, grande sez., 16 Giugno 2005, Pupino M.*) ove si legge che "applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest'ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa", quindi tra le possibili interpretazioni che il giudice possa operare deve scegliere quella conforme al diritto sovranazionale; tale principio richiamato in queste sentenze ottiene applicazione anche nei confronti della C.e.d.u.; il giudice interno, infatti, deve tentare di risolvere il contrasto in via interpretativa adottando quella soluzione che dia alla norma interna un significato conforme e orientato ai principi e alla lettera della Convenzione.

Questa soluzione è supportata e rafforzata proprio dalla pronuncia sull'art. 117 Cost. che, dando copertura costituzionale ai trattati, diviene la dimora costituzionale della C.e.d.u.. Coerentemente con queste premesse i giudici costituzionali hanno altresì indicato quale sia il percorso da seguire allorché il giudice interno non riesca a comporre l'antinomia per via interpretativa: si pone una questione di costituzionalità della disciplina interna in raffronto al parametro costituzionale di cui all'articolo 117 Cost., rispetto al quale la C.e.d.u. è norma interposta: l'art. 117 Cost. non avendo contenuto sostanziale autonomo non può da solo fungere da parametro di riferimento per un eventuale giudizio di costituzionalità: sarà la C.e.d.u. in questi casi a integrare

il dettato normativo al fine di vagliare la costituzionalità della norma interna oggetto di giudizio.

In ogni caso, occorre controllare che la disposizione convenzionale richiamata sia conforme alla costituzione, questo non per sindacare le norme convenzionali ma per rispettare la scelta del legislatore interno secondo cui la C.e.d.u. non ha assunto rango costituzionale, pertanto sarà sempre necessario un rispetto della gerarchia delle fonti e un previo bilanciamento tra obblighi derivanti dalla C.e.d.u. e interessi costituzionalmente tutelati.

Ne discende che un non corretto esercizio del potere da parte del giudice, in particolare quando è posto in essere dal giudice di legittimità, che riqualifica il reato *ex art. 521 c.p.p.*, comma 1, senza garantire le prerogative difensive e i principi regolatori del giusto processo, può condurre, come avvenuto nel caso di specie, a una pronuncia, da parte della Corte di Strasburgo, di iniquità del processo per violazione delle norme contenute nella C.e.d.u..

Quali siano i mezzi più appropriati per il ristoro susseguente a tali violazioni che consenta all'imputato, leso nell'esercizio dei suoi diritti, di essere messo nelle condizioni di esercitarli appieno è un problema di grande portata e che ad oggi non vede nessuna prospettiva di soluzione. Il nostro ordinamento, infatti, non ha predisposto nessuno strumento onnicomprensivo tale da consentire concreti adeguamenti alle statuizioni derivanti dalla Corte di Strasburgo. Questo vuoto normativo ha avuto, e continua ad avere, gravi ripercussioni nel diritto interno, tali per cui, i giudici molto spesso sono costretti nell'attuare i *dicta* della Corte Europea a forzature interpretative e a ricercare "eccentrica" soluzioni.

Un esempio è fornito dal rimedio scelto dalla Corte di cassazione per dare seguito alla pronuncia derivante dalla causa *Drassich c. Italia* a detta della quale "quando un ricorrente è stato condannato all'esito di procedimento in cui sono state violate disposizioni dell'art. 6 C.e.d.u., in linea di principio il mezzo appropriato di ristoro di tali violazioni è costituito dallo svolgimento di un nuovo processo o dalla riapertura del processo già svolto, a domanda dell'interessato."

La Corte di cassazione ha optato, mediante un ragionamento per analogia, per il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625 bis c.p.p..

Scelta censurabile per più aspetti: in primo luogo perché il ricorso a questo strumento è avvenuto per via analogica, ed essendo questo un vero e proprio mezzo di impugnazione ne consegue che ad esso vadano applicate tutte le regole generali in materia, prima tra tutte il principio di tassatività dal quale viene desunto uno specifico e indefettibile divieto di analogia; in secondo luogo nella fattispecie in esame il legislatore aveva inteso ricomprendere errori propriamente di fatto, non colti dalla Cassazione e non altrimenti rimediabili se non con un intervento da parte della medesima Corte, restando esclusi i casi legati ad un errata interpretazione ed applicazione di norme processuali, come quello deciso con la presente sentenza; inoltre il ragionamento della Corte ha portata riferita e riferibile solo al caso di specie.

La dottrina ha indicato la validità di altri itinerari interpretativi, tra cui, quello che meglio si addice al caso di specie, prevede con apposita disposizione normativa, l'obbligo per il presidente del collegio d'informare anche d'ufficio, l'imputato del diverso *nomen iuris* sotto il quale potrebbe essere sussunto il fatto descritto nell'imputazione, così facendo non solo sarebbe salvaguardato il diritto di difesa dell'imputato ma anche il metodo del contraddittorio su cui deve fondarsi il processo.

In senso più generale una soluzione frequentemente invocata per poter operare una *restitutio in integrum* viene di solito indicata in un ampliamento dei casi di revisione. Si tratta però di una prospettiva, che -come di recente non ha mancato di sottolineare la Corte costituzionale implicando scelte che devono essere riservate alla discrezionalità del legislatore- richiede anch'essa uno specifico intervento normativo.

Soffermandoci invece sull'operato della Cassazione, si è ritenuto che questa, prima ancora di provvedere all'adeguamento della sentenza emessa dai giudici di Strasburgo, avrebbe forse potuto scegliere di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, in quanto l'attuazione del principio *iura novit curia* di cui all'art. 521, comma 1, c.p.p., piattaforma che ha consentito al giudice di legittimità di riqualificare il reato, sembra dover rispettare alcune condizioni per non porsi in contrasto con il diritto dell'imputato a un processo equo secondo quanto stabilito dall'art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La verifica di compatibilità dovrebbe riguardare la norma come prodotto dell'interpretazione che la Corte europea fa di essa e non la disposizione in se per sé considerata. Secondo l'interpretazione della Corte, il diritto ad essere informato di cui all'art. 6 C.e.d.u. ha ad oggetto non solo la causa dell'accusa ma anche la qualificazione giuridica che ad essa viene data.

Da quanto in precedenza affermato in proposito delle sentenze c.d. "gemelle", la Corte avrebbe potuto o meglio dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 521 c.p.p. per contrasto con l'art. 117 Cost. che richiama come norma interposta l'art. 6 C.e.d.u. così come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Seguendo questo *iter* si poteva giungere a una tanto auspicata pronuncia sul potere del giudice di riqualificare il fatto oggetto dell'imputazione così come formulata dal magistrato del pubblico ministero, senza ritrovare, nelle applicazioni concrete, violazioni dei diritti dell'imputato e conseguenti soluzioni dubbie, frutto di forzature interpretative.

Nell'ambito di questa analisi (risulta centrale intendere la questione circa la corretta formulazione nell'accusa), è opportuno pertanto specificare come dal differente grado di specificità dell'accusa discenda un esercizio più o meno esauriente del diritto di difesa. Cosa accadrebbe pertanto in un sistema ad accuse alternative? Fino a che punto vige un divieto nel nostro ordinamento a tale proposito? L'accusa è frutto di un procedimento a formazione progressiva che raggiunge tendenzialmente il livello di completamento nell'atto introduttivo del giudizio. Infatti, dalla sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute, si passa alla contestazione del fatto in forma chiara e precisa nell'interrogatorio, per

finire con l'obbligo di indicare, nella richiesta o nel decreto che dispone il giudizio, il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza, e i relativi articoli di legge. L'ipotesi storica, ancora a livello di mera *notitia criminis*, quando il magistrato del pubblico ministero inizia le indagini, prende corpo durante il loro svolgimento anche a mezzo delle valutazioni giuridiche, mentre una volta formulata l'accusa, questa diventa oggetto del processo e la successiva attività non è più rivolta alla ricerca dell'elemento di fatto, ma alla verifica della esistenza storica del fatto e della sua rilevanza penale. Sono elementi essenziali dell'accusa quegli elementi la cui mancanza o la cui sostituzione determinerebbero l'impossibilità di stabilire che si tratti di un fatto piuttosto che di un altro. Il codice collega la conseguenza della nullità all'ipotesi in cui manchi l'indicazione di uno dei requisiti dell'accusa (fatto, circostanze, articoli di legge) ovvero essa sia insufficiente; il criterio della sufficienza evoca immediatamente un termine di comparazione rispetto al quale valutarla, questo termine non può essere costituito se non dal diritto di difesa dell'imputato, il quale deve conoscere i tratti essenziali del fatto di reato attribuitogli dal magistrato del pubblico ministero per potersi difendere in modo efficace e completo. Fatte queste premesse (Consiglio superiore della magistratura, *Tratti comuni e differenziali tra corruzione e concussione, Il problema della imputazione alternativa*, De Luca) ci si deve chiedere se sia ammissibile il ricorso all'accusa alternativa, intesa non come ipotesi in cui lo stesso fatto sia attribuito alternativamente a due soggetti diversi, ma come caso in cui allo stesso autore siano attribuiti due fatti costituenti reato, in alternativa tra loro, laddove si prospettino due fatti storici.

Quanto al contraddittorio è senz'altro vero che esso viene leso se l'accusa manifesta un tema storico indeterminato. Per trovare le risposte più adeguate a tali quesiti è opportuno dare uno sguardo alla giurisprudenza. Le decisioni sul tema emesse nell'ultimo ventennio sono utili al fine di verificare cosa è accaduto nell'applicazione concreta e se le statuizioni possono ritenersi compatibili con i principi del nostro ordinamento, primo fra tutti il principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Cassazione nella sentenza del 13 Marzo 1981, n. 415 statuisce che è legittima la contestazione dell'accusa in forma alternativa quando essa trovi riscontro nella condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dell'attività istruttoria per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, comportando un completo esercizio dell'attività difensiva che, in tal modo, non viene limitata da una contestazione riduttiva. Degna di nota è anche una successiva pronuncia sempre della cassazione del 3 Giugno 1998, n. 6520 dove si sottolinea che quando la contestazione dell'accusa in forma alternativa trovi relazione e riferimento nella condotta alternativa dell'imputato che sia tale da esigere un esame più completo della vicenda, essa è sicuramente legittima. Anche con il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare contestazioni alternative in presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati; tale metodo

risponde a un'esigenza della difesa, atteso che l'incolpato da un lato, è messo in condizioni di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattimento, e dall'altro non si vede costretto a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria, secondo quanto previsto dall'art. 521 c.p.p..

Un'ulteriore sentenza della sezione I della Cassazione risalente al 25 Giugno 1999, n. 4187 dichiara abnorme il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero contenente un'accusa alternativa, dichiara la nullità della richiesta stessa, a seguito del rifiuto da parte dell'organo inquirente di operare la scelta tra le due imputazioni, dichiarando che la contestazione alternativa è perfettamente legittima e l'ordinamento appresta gli strumenti perché, nel corso del dibattimento, il pubblico ministero possa operare un'opzione definitiva tra più imputazioni (art. 516 e 521 c.p.p.).

Da tutto questo si potrebbe azzardare che, qualora nel "caso Drassich" si fosse prospettata una forma di imputazione alternativa che avesse indicato entrambe le ipotesi di reato prospettate, vale a dire sia il reato di cui all'art. 319 c.p. che la corruzione in atti giudiziari *ex art. 319 ter c.p.*, la difesa avrebbe potuto conoscere le linee direttrici del dibattimento; consentendo inoltre, un approfondimento dell'attività istruttoria per la definitiva qualificazione dei fatti, che a questo punto non avrebbe risentito dei connotati dell'imprevedibilità e non avrebbe pregiudicato e precluso, in concreto, la possibilità di difesa da parte dell'imputato.

Evitando che la riqualificazione avvenisse *ex abrupto*, e cioè senza preventivo esercizio del contraddittorio nel giudizio di Cassazione, la vicenda non sarebbe mai giunta al cospetto della Corte di Strasburgo e la giustizia avrebbe seguito il suo corso.

Questa soluzione tuttavia si sarebbe, forse, potuta ritenere conforme al nostro ordinamento, solo fino a prima dell'entrata in vigore della L. Carotti, n.479 del 1999, non potendosi a oggi prescindere dalla modifica introdotta, che ha imposto l'obbligo al magistrato del pubblico ministero intento a redigere la richiesta di rinvio a giudizio, di enunciare in forma chiara e precisa l'imputazione (art. 417, comma 1, lett. b c.p.p. modificato dall'art. 18, comma 1 e 2, l. succitata) impedendo il verificarsi di fenomeni, registrati in precedenza, tesi a eludere l'obbligo di fissare in maniera netta e precisa il contenuto dell'accusa. Questa innovazione che riguarda la necessità di completezza nella descrizione del fatto è certamente più conforme all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e certamente non intende, il legislatore con questa riformulazione lasciare ampi margini in capo al pubblico ministero come quello di formulare un'imputazione alternativa, che sembra porsi in netto contrasto con la modifica apportata all'art. 417, comma 1, c.p.p..

Ciò nonostante, si rinvergono pronunce della cassazione (cass. pen., sez. I, 16 aprile 2007, n. 24753; cass. pen., sez. I, 22 novembre 2007, n. 2112), posteriori all'entrata in vigore della legge Carotti, che perseverano nell'affermare la legittimità della "tecnica" delle "contestazioni alternative".

Originale è da ritenersi l'interpretazione che la corte propina dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), così come modificato dalla legge Carotti, testualmente: "l'ordinamento processuale (...) laddove prevede che il decreto che dispone il giudizio debba contenere in forma chiara e precisa l'enunciazione del fatto, ammette pacificamente la formulazione di contestazioni alternative."

È evidente che si sia in presenza di un'antinomia. Non era forse l'intento del legislatore, con le modifiche operate, evitare il verificarsi di situazioni in cui l'imputato potesse trovarsi a non avere chiarezza e contezza di quanto addebitatogli? E il principio di correlazione tra accusa e sentenza come può in simili situazioni non ritenersi leso? La corte, tuttavia, nella medesima sentenza argomenta sostenendo che la mancanza di correlazione deriverebbe solo da una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali, sì da pervenire ad un'incertezza dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa. Richiamando come unico criterio di verifica l'accertamento delle possibilità difensive di cui si è avvalso l'imputato, ci si avvale di un criterio forse troppo labile e generico, che tende ad allontanarsi fin troppo da un controllo puntuale e scrupoloso, finendo per consentire in qualche modo di aggirare il principio stesso, se si considera che una valutazione di questo tipo ben lungi da definirsi vincolata, apre orizzonti mai univoci, richiamando una simile valutazione numerosi eventi e sfaccettature processuali oggetto dell'attività difensiva.

La prima censura che andrebbe mossa alla cassazione è che appare doveroso sottolineare come la formulazione di contestazioni alternative non dovrebbe mai potersi definire "pacifica", per una pluralità di ragioni. In *primis* perché una modulazione di questo tipo presuppone un *deficit* nell'attività del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, nel senso di una carente conoscenza materiale o fattuale dei fatti ascritti all'imputato, carenza che andrebbe colmata nella fase idonea a tali acquisizioni, quindi durante le indagini preliminari e non successivamente durante il dibattimento quando il *thema probandum* dovrebbe essere già definito, a discapito della sola parte imputata e dell'imprescindibile principio del contraddittorio. Inoltre, l'obbligo di contestazione dell'accusa, come si evince dal dettato costituzionale (art. 24 e 111 Cost.) è necessario ad assicurare all'imputato un corretto e completo esercizio dell'attività difensiva; presupposto fondamentale di un giusto processo è, infatti, la piena e tempestiva conoscenza dell'accusa. La costituzione andrebbe inoltre richiamata, a tal proposito, anche con riguardo all'art. 3., sembra potersi affermare che il principio di uguaglianza è leso se si considerano due soggetti, uno destinatario di un'imputazione specifica e "univoca" e un altro destinatario di un'imputazione alternativa, dovendo il secondo preparare un'attività difensiva sulla scorta di un'accusa che ipotizza una molteplicità di verità processuali in ordine alle quali sarà chiamato a difendersi.

La costituzione, come si è già avuto modo di anticipare, richiama a sua volta gli articoli della C.e.d.u., e l'art. 6 prevede che l'imputato deve essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, la stessa Corte ha interpretato la norma ampliandone il contenuto affermando che debba

intendersi in tale dettato anche l'informazione circa la qualificazione giuridica dell'accusa stessa. Anche tale richiamo sembra porsi in conflitto con il *dictum* della cassazione.

L'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Cost.) non deve interpretarsi in un'autorizzazione per chi se ne avvale di porre in essere un'imputazione alternativa, tutt'altro, implica l'obbligo di esercitarla solo in presenza di tutti quei presupposti che consentono di esercitarla correttamente e conformemente alla legge, e cioè in forma chiara e precisa. Un abuso, nella pratica, di queste formulazioni autorizza un esercizio "azzardato" dell'azione penale. (Mercone, *Ancora ammissibili le contestazioni alternative dopo il giusto processo?* Cass. pen., 2000, 7-8, 2077)

Un altro argomento contro l'ammissibilità delle imputazioni alternative (Ceccaroni, *La contestazione alternativa tra vecchia giurisprudenza e nuovo codice*, riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 4, 1453) si ricava dalla disciplina dei riti alternativi: anche in questo caso c'è un discrimine nella scelta di adire riti alternativi tra un soggetto che ha puntale conoscenza dell'addebito e colui che si trova a rispondere ad un'imputazione formulata tramite contestazioni alternative, solo con una conoscenza tendenzialmente completa dell'imputazione l'imputato è in grado di valutare quali siano le scelte più opportune. A ciò è stato opposto che imputazioni formulate in questo modo siano ancorate al principio della fluidità dell'accusa, che sarebbe coerente con l'assetto del nuovo codice, ma qualora si compia un bilanciamento ponendo da una parte i diritti dell'imputato e dall'altra l'elasticità dell'imputazione, non può negarsi che i primi dovrebbero prevalere in assoluto.

Parte della dottrina (Caianiello, *Alcune considerazioni in tema di imputazione formulata in modo alternativo*, cass. pen., 1997, 9, 2466) ha definito non accettabili simili soluzioni da parte della giurisprudenza di cassazione, sottolineando che accogliendo soluzioni di questo genere si finirebbe per ammettere che possa esservi una fase ("anche molto lunga") del processo nella quale l'accusa rimanga impunemente in uno stato di incertezza e fluidità; situazione che appare in netto contrasto con i fondamentali principi cui il "giusto processo" debba ispirarsi.

Ebbene, prospettare una simile soluzione del caso Drassich, conseguentemente a quanto affermato, non appare auspicabile; così come c'è da augurarsi siano sempre meno i processi in cui un imputato si debba trovare a rispondere a un'imputazione alternativa, e il magistrato del pubblico ministero, forte delle pronunce giurisprudenziali possa sempre più avvalersene.

* Dott. Cultore della materia Diritto processuale penale Università degli Studi- Bari